



## Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)  
9 settembre 2010

Causa T-17/08 P

**Marta Andreasen**  
**contro**  
**Commissione europea**

«Impugnazione — Funzione pubblica — Contabile della Commissione — Procedimento disciplinare — Destituzione — Garanzie procedurali — Tutela giurisdizionale effettiva»

**Oggetto:** Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 8 novembre 2007, causa F-40/05, Andreasen/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-1-337 e II-A-1-1859).

**Decisione:** L'impugnazione è respinta. La sig.ra Marta Andreasen sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado di giudizio.

### Massime

*1. Impugnazione — Competenza del Tribunale — Questioni di diritto — Controllo della proporzionalità di una sanzione disciplinare — Portata (Statuto dei funzionari, allegato IX, art. 10)*

*2. Diritto dell'Unione — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo — Riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Artt. 263 TFUE e 270 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 47)*

1. La questione della proporzionalità di una sanzione disciplinare costituisce una questione di diritto, che è, di conseguenza, soggetta al sindacato del giudice dell'impugnazione nell'ambito di un'impugnazione, purché tale sindacato possa essere realizzato senza rimettere in discussione gli accertamenti e le valutazioni dei fatti effettuati dal primo giudice.

Nell'ambito dell'impugnazione, il sindacato del Tribunale è inteso, da una parte, ad esaminare in che misura il Tribunale della funzione pubblica abbia preso in considerazione, in maniera giuridicamente corretta, i criteri sanciti dall'art. 10 dell'allegato IX dello Statuto e, dall'altra, a verificare se il Tribunale della funzione pubblica abbia sufficientemente risposto, sul piano di diritto, agli argomenti fatti valere dalla parte ricorrente e diretti alla valutazione della proporzionalità della sanzione disciplinare inflitta.

(v. punti 93 e 94)

Riferimento:

Corte 16 luglio 1998, causa C-252/97 P, N/Commissione (Racc. pag. I-4871, punti 58-64); 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I-1611, punti 127 e 128); 29 aprile 2004, causa C-359/01 P, British Sugar/Commissione (Racc. pag. I-4933, punto 47), e 12 novembre 2009, causa C-554/08 P, Carbone-Lorraine/Commissione, punto 71

2. In quanto principio generale del diritto dell'Unione, il diritto sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è applicabile nell'ambito di un ricorso giurisdizionale contro una decisione della Commissione.

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, che deriva dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dagli artt. 6 e 13 della detta convenzione, principio che è stato peraltro ribadito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.

Il sindacato giurisdizionale operato dal giudice dell'Unione nell'ambito di un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 263 TFUE o ai sensi dell'art. 270 TFUE, permette di esercitare un ricorso adeguato ed effettivo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, di modo che esso consente di rimediare, in ogni caso, alle insufficienze e alle carenze relative ad un procedimento disciplinare che abbia preceduto l'adizione del Tribunale della funzione pubblica.

A questo proposito, il ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica permette a quest'ultimo di rettificare sia gli errori di fatto sia gli errori di diritto e di controllare la proporzionalità tra l'infrazione addebitata e la sanzione disciplinare contestata.

(v. punti 141, 142, 145 e 146)

Riferimento:

Corte 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 6351, punto 335); 16 luglio 2009, causa C-385/07 P, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Commissione (Racc. pag. I-6155, punti 178 e 179 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale 11 luglio 2007, causa T-351/01, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II-2237, punto 184)